

## **P.R. dei Colli di Bergamo**

Ente gestore del PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo

Provincia di Bergamo

### **SERVIZIO DI MANUTENZIONI ORDINARIE DELLA RETE SENTIERISTICA 2022-2024 INTERVENTI PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO**

#### **CAPITOLATO SPECIALE**

---

Bergamo, aprile 2022

Il Responsabile

## INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Art. 2 - Durata dell'appalto

Art. 3 - Cantieri

Art. 4 - Ammontare dell'appalto e prezzi contrattuali

Art. 5 - Garanzie

Art. 6 - Contabilità dei lavori - Pagamenti

Art. 7 - Penale per ritardi

Art. 8 - Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 9 - Condizioni generali

Art. 10 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

Art. 11 - Documenti che fanno parte del contratto

Art. 12 - Qualità dei materiali

Art. 13 - Direzione lavori

Art. 14 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Art. 15 - Definizione delle controversie

Art. 16 - Domicilio appaltatore

Art. 17 - Personale / Attrezzature

## Art. 1

### Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzioni ordinarie triennali della rete sentieristica e relative pertinenze e arredi per la fruizione presenti nel territorio dei Comuni aderenti al PLIS, nelle aree e per le estensioni indicate al successivo articolo, secondo l'entità e le caratteristiche prescritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel dettaglio le opere consistono prevalentemente nell'esecuzione di sfalci e trinciatura dell'erba (senza raccolta) a un'altezza non superiore a 5 cm dal piano campagna e rifilatura dei bordi e attorno ai manufatti e sotto le piante arboree/arbustive presenti, senza danneggiarle, eventuale taglio delle piante secche e malformate o modesti abbattimenti di alberi malati, altre operazioni di finitura.

**Il lavoro è da intendersi a misura.**

## Art. 2

### Durata dell'appalto

I lavori devono iniziare entro il mese di maggio 2022 e devono concludersi entro il mese di novembre 2024.

Visto il carattere saltuario delle opere la durata dell'appalto è notevolmente maggiore alla reale durata dei lavori, stimata in 189 giorni lavorativi totali.

## Art. 3

### Cantiere

Vengono elette a "Cantiere" tutte le porzioni di territorio riportate negli stralci di planimetria (allegati al progetto) e successivi aggiornamenti su cui la Ditta dovrà operare, ad eccezione dei tragitti che l'Impresa dovrà compiere per l'approvvigionamento di materiale, attrezzature ed il deposito degli stessi e l'eventuale smaltimento dei materiali di risulta alle discariche autorizzate.

## Art. 4

### Ammontare dell'appalto e prezzi contrattuali

Si tratta di interventi nell'ambito di un contratto di manutenzione **a misura** degli immobili in gestione al PLIS fino ad un importo di interventi massimo di € **53.775,61 (cinquantatremilasettecentosettantacinque/61)** più IVA.

Tale importo è comprensivo degli oneri della sicurezza ammontanti a € **1.000,00 Euro (trecento/00)** non soggetti a ribasso, in funzione delle necessità.

Pertanto, l'importo a base d'asta è di € **53.775,61 (cinquantaduemilasettecentosettantacinque/61)** più IVA.

Sono assunti come base per la valutazione delle opere i prezzi riportati nell'Elenco prezzi, facente parte integrante e vincolante dell'appalto, ottenuti dal **Prezzario delle Opere Forestali – Aggiornamento 2019** e laddove il suddetto prezzario non presenti voci di prezzo adeguate, al **Prezzario delle opere a verde 2019-2021 di Assoverde**

I prezzi unitari in base ai quali verranno pagati i lavori, sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiali, dazi, noli, perdite ecc. e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

I prezzi esposti saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 133 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

## **Art. 5**

### **Garanzie**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all'articolo 56; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
9. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

### **Riduzione delle garanzie**

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 35 sono ridotti:
  - a. del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie imprese ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
  - b. in alternativa, del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);
  - c. del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure, in alternativa, del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
  - d. del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le riduzioni di cui al comma 1, lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle due fattispecie, sono cumulabili con le riduzioni di cui alla lettera c) e alla lettera d); in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la riduzione di cui al comma 1, lettera a), è accordata solo se la condizione di microimpresa, piccole o media impresa ricorre per tutte le imprese raggruppate o consorziate.
4. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti le riduzioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) sono accordate anche:
  - a. di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
  - b. di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono

comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

5. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, lettera a), seconda fattispecie, limitatamente al possesso della certificazione ISO 9001, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento ed essere indissolubilmente connesso alla relativa attestazione SOA oggetto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.
6. Il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), prima fattispecie, è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.
7. In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica I.

## **Art. 6**

### **Contabilità dei lavori – Pagamenti**

Le quantità di lavoro sono contabilizzate a misura e/o a mezzo di distinta o bolla di lavorazione, in base alla manodopera e ai materiali previsti nel **Prezzario delle Opere Forestali – Aggiornamento 2019** e laddove il suddetto prezzario non presenti voci di prezzo adeguate, al **Prezzario delle opere a verde 2019-2021 di Assoverde**.

Le distinte o bolle di lavorazione sono emesse per gli interventi finiti o per singole parti di essi, purché definite, senza possibilità di equivoci, per lotto o per tipo.

I pagamenti verranno effettuati dopo che l'Ente appaltante avrà ricevuto specifiche note contabili, debitamente controfirmate dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o Direttore dell'esecuzione, comprovante la regolare esecuzione delle opere e/o la regolare fornitura dei materiali e manufatti. I pagamenti verranno effettuati a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, la quale sarà emessa dopo l'avvenuta verifica, in contraddittorio delle quantità e qualità dei lavori esposti nelle distinte o bolle di lavorazione.

**Il pagamento verrà effettuato al raggiungimento di 2.000 € (duemila/00).**

L'emissione del certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore;
- b) agli adempimenti di cui all'articolo Pagamenti dei subappaltatori in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Alla conclusione dei lavori verrà emesso certificato di regolare esecuzione.

## **Art. 7**

### **Penale per ritardi**

La penale da applicarsi per ritardi nell'ultimazione dei lavori resta stabilita in € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo sui termini utili stabiliti dal contratto.

**In caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione del contratto è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei Lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.**

## **Art. 8**

### **Disposizioni in materia di sicurezza**

Dovrà essere presentato all'ufficio tecnico il **Piano operativo di sicurezza** ed il recepimento nello stesso del DPCM 26.04.2020 ai sensi del Dlgs. 81/2008.

Resta inteso che ogni eventuale e ulteriore adempimento in materia di sicurezza resta in capo all'Impresa.

## **Art. 9**

### **Condizioni generali**

L'Impresa dovrà uniformarsi alle normative legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché sarà facoltà per l'Amministrazione Comunale di risolvere l'obbligazione mediante semplice comunicazione scritta per poi provvedere all'esecuzione in danno, nei casi in cui il contraente venga meno ai patti concordati ovvero nel caso di ritardo nell'esecuzione, quando il termine riveste carattere di essenzialità.

## **Art. 10**

### **Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

## **Art. 11**

### **Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

1. il presente Capitolato speciale;
2. il piano operativo di sicurezza;
3. la relazione tecnica;
4. gli elaborati grafici e la documentazione fotografica.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti;
- b) il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
- c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
- d) il regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con delibera C.C. n. 50 del 27/11/2013

## **Art. 12**

### **Qualità dei materiali**

I materiali e le apparecchiature dovranno avere caratteristiche conformi a quanto previsto dalle normative vigenti e provenienti da altre Ditte note. L'Ufficio Tecnico potrà chiedere in qualsiasi momento le caratteristiche, le specifiche, i certificati di corrispondenza alle norme e di provenienza di materiali e apparecchiature. È vietato l'uso dei materiali privi delle certificazioni di cui sopra. In particolare, le forniture dei materiali e gli impianti eseguiti o lavorazioni dovranno essere conformi a tutte le norme attualmente in vigore.

## **Art. 13**

### **Direzione Lavori**

La Direzione Lavori è affidata a un professionista abilitato alla professione (individuato anche in seguito alla gara d'appalto) e al quale la Ditta aggiudicataria dovrà fare riferimento prima dell'inizio di qualsiasi prestazione. Egli, in accordo con il Parco, provvederà ad impartire le modalità esecutive, quantificare l'entità del lavoro, collaudare le opere eseguite e predisporre la contabilità delle opere.

## **Art. 14**

### **Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
  - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In



ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

- b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nelle lavorazioni, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di verifica e indagine che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera o messa a dimora;

- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
  - m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati, qualora necessari;
  - n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
  - o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
  - p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
  - q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
  - r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
  - s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
  - t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
  - u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
  - v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
  - w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
  - x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
  - y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
  - z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al

trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

## **Art. 15**

### **Definizione delle controversie**

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di **Bergamo** ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

## **Art. 16**

### **Domicilio Appaltatore**

L'Appaltatore per tutti gli effetti del presente contratto elegge domicilio in:

.....

## **Art. 17**

### **Personale / Attrezzature**

L'Appaltatore dovrà assicurare il servizio con il proprio personale tecnicamente qualificato e fisicamente idoneo al lavoro ed allo scopo a cui è preposto.

Qualora qualche addetto al servizio dovesse risultare inabile, l'Appaltatore si impegnerà a sostituirlo.

Tutte le attrezzature e macchinari utilizzati per la gestione dell'appalto dovranno essere dichiarati idonei, collaudati e omologati per il rispetto delle leggi vigenti.

Risulta pure a carico dell'Appaltatore l'obbligo del loro costante adeguamento, assumendosi ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale conseguente all'utilizzo in difformità alle Leggi, norme e regolamenti di manodopera e macchinari.

Viene espressamente scagionata, da ogni responsabilità di cui sopra, l'Amministrazione Appaltante e la Direzione Lavori.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri assicurativi previdenziali relativi alle maestranze impiegate, nonché gli oneri assicurativi dei macchinari ed attrezzature, risultando l'Appaltatore responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a

carico della Stazione Appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa. Il personale di servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le Autorità, Direzione Lavori, Cittadini.

L'Appaltatore si impegna a richiamare, e se del caso sostituire, il personale che non mantenesse un contegno o linguaggio corretto.